

salute è un diritto non solo individuale, ma anche collettivo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione" (Cass. Pen., sez. V, 17/02/2004 - 23/03/2004, Castaldo, in CED Cass. N. 228025). La FNSI, come risulta dal suo statuto e come del resto è ampiamente noto, ha fin dalla sua fondazione, nel 1908, "la rappresentanza e tutela morale, professionale e materiale della categoria" dei giornalisti; sua finalità principale è altresì la difesa della libertà di stampa e di informazione e del diritto di cronaca nonché la difesa dell'autonomia dei giornalisti sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro.

Appare quindi evidente che i reati oggetto del presente procedimento, contestati in danno in particolare di alcuni giornalisti, che svolgevano la loro attività professionale sia all'interno della scuola Pascoli sia nei pressi del complesso scolastico, possano aver determinato un "pregiudizio" per le finalità tipiche della FNSI, in particolare per l'assunta lesione della libertà di stampa e del diritto di cronaca tutelati dalla Costituzione, e quindi "un danno non patrimoniale per la frustrazione e l'afflizione degli associati".

Nessun dubbio può dunque sussistere circa l'ammissibilità della costituzione di parte civile della FNSI.

2) Per quanto attiene al GSF, oltre a quanto sopra rilevato, deve riconoscersi altresì che in base alle imputazioni formulate nei confronti degli imputati, potrebbe in effetti ravvisarsi la sussistenza anche di un danno economico diretto subito dal GSF, consistente nella perdita o nell'inutilizzabilità delle apparecchiature allo stesso concesse in comodato dal Comune di Genova ovvero di materiali propri, ed inoltre di un danno all'immagine, atteso che secondo la versione accusatoria gli edifici concessi in uso al GSF e da quest'ultimo direttamente gestiti, sarebbero stati falsamente indicati, al fine di sottoporli a perquisizione, come utilizzati per nascondere armi o comunque da persone che avrebbero partecipato alle devastazioni avvenute nei giorni del G8.

Circa poi la legittimazione di Vittorio Agnoletto a costituirsi in giudizio per conto del predetto GSF, deve rilevarsi che è fatto notorio che sia all'epoca del G8 sia in seguito il predetto Agnoletto sia stato da tutti considerato l'unico portavoce del GSF, come del resto risulta anche dalla documentazione prodotta e dalle deleghe al medesimo rilasciate dai rappresentanti delle varie "sigle" aderenti al GSF.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il GSF nacque come comitato, a cui aderirono numerosi gruppi, al fine di organizzare e coordinare le manifestazioni di protesta contro il G8.

Assai probabilmente, proprio per tale natura ed origine del GSF, la nomina di un Presidente o comunque di un legale rappresentante del comitato, non risulta che sia stata tradotta in un atto scritto formale, peraltro neppure richiesto dalla normativa vigente.

Il fatto stesso, peraltro, che Vittorio Agnoletto sia stato sempre indicato e si sia sempre comportato quale unico portavoce del GSF, e che nessuno abbia mai contestato tale posizione, dimostra l'esercizio di fatto da parte sua delle funzioni di Presidente e quindi la sua legittimazione a rappresentare in giudizio il GSF.

3) Circa la posizione della Confederazione dei Comitati di Base, dell'Associazione culturale Radio Onda d'Urto e della Soc. Coop Laboratorio 2001, ^{del At. Civico Democratico} deve rilevarsi che non risulta in alcun modo contestata la presenza di loro aderenti o rappresentanti all'interno della scuola Pascoli in attività attinenti agli scopi associativi.

Non può dunque escludersi a priori che dette associazioni abbiano in effetti riportato danni in conseguenza dei reati in esame.

Sarà poi onere delle stesse parti provare nel corso del giudizio l'effettiva esistenza e l'ammontare del danno patito.

4) In ordine alle posizioni di Cederstrom Ingrid Thea Helena, Galante Stefania, Heglund Cecilia, Olsson Hedda Patarina, Svensson Jonas, deve in effetti escludersi la loro costituzione nei confronti degli imputati Gava e Fabbrocini, atteso che i reati ai medesimi ascritti si riferiscono esclusivamente a fatti avvenuti nella scuola Pascoli, mentre le persone offese si trovavano nella scuola Diaz – Pertini.

Identica decisione è già stata assunta dal GIP nei confronti di Perrone Vito, cosicché l'analoga eccezione, oggi proposta in proposito, appare superflua.

Circa detto Perrone deve inoltre rilevarsi che nel redigere il verbale dell'udienza in cui il medesimo si è costituito parte civile si è verificato un evidente errore materiale, atteso che il nome del difensore, assai probabilmente mal recepito, è stato erroneamente trascritto in Ciarrapico, nominativo inesistente nell'albo degli avvocati di Roma, anziché in quello effettivo Licia D'Amico, come del resto già rilevato dal GUP all'udienza del 9/7/2004.

5) Per quanto attiene a Barringhaus Georg, Blair Jonathan Norman e Hager Morgan Katherine, deve rilevarsi che dagli atti dai medesimi sottoscritti risulta del tutto evidente la loro volontà sia di costituirsi parti civili sia di nominare il loro difensore, seppure formalizzata in un solo documento, mentre è certo che l'apprezzamento dell'effettiva volontà della parte debba prevalere sul meticoloso rispetto degli adempimenti formali, come del resto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui:

“La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé” (Cass. Pen., sez. I, 20/03/2002 - 21/06/2002, Carloni, in CED Cass. n. 221887).

6) Circa la posizione di Nathrath Achim deve rilevarsi che l'eccezione formulata in ordine al mancato adempimento da parte del difensore straniero di quanto previsto dalla L. 31/82 risulta ormai superata, essendo stata depositata la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con l'indicazione sia dell'attività difensiva svolta sia della designazione del legale italiano con il quale il medesimo intende operare in concerto.

7) Il procuratore speciale straniero di Treiber Teresa ha invece delegato espressamente un difensore italiano, l'Avv. Bonamassa del Foro di Milano, presso il quale ha anche eletto domicilio, per rappresentarla e difenderla in giudizio e di conseguenza la proposta eccezione risulta infondata.

8) Circa la posizione di Albrecht Daniel Thomas, Bachmann Britta Agnes, Baczak Grzegorz, Baro Wolfgang Karl, Barringhaus Georg, Bartesaghi Enrica, Bartesaghi Gallo Sara, Broermann Miriam Grosse, Buchanan Samuel, Di Pietro Ada Rosa, Doherty Nicola Anne, Dreyer Jeannette Sibille, Engel Jaroslaw Jacek, Fassa Liliana, Galante Stefania, Gattermann Christian, Guadagnucci Lorenzo, Heigl Miriam, Herrmann Jens, Herrmann Jochen, Hinrichs Meyer Thorsten, Hubner Tobias, Jonasch Melanie, Kress Holger, Martensen Niels, Mc Quillan Daniel, Ottovay Kathrin, Patzke Julia, Perrone Vito, Petrone Angela, Provenzano Manfredi, Reschke Zeuge Manfred Kai, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Szabo Jonas, Tomelleri Enrico, Villamor Herrero Dolores, Von Unger Moritz Kaspar Karl, Weisse Tanja, Wiegers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Zehatschek Sebastian, Zeuner Anna Katharina, Zuhlke Lena, Lelek Stella e Gandini

Ettorina, deve rilevarsi che l'art. 78 , comma 1, lett. a), c.p.p., richiamato nella proposta eccezione, prevede l'indicazione delle generalità della persona fisica che si costituisce parte civile, mentre la lett. c) prevede per il difensore la sola precisazione del nome, cognome e procura.

È invero evidente che le precise generalità del difensore siano facilmente reperibili tramite la consultazione degli albi degli avvocati.

Anche tale eccezione deve dunque essere respinta.

9) Per quanto attiene alle posizioni di Morando Daniela, in proprio, Delussu Nicola, Clementoni Francesca e Curcio Anna va rilevato che gli stessi non risultano in effetti vittime di alcuno dei reati in contestazione.

I predetti non possono pertanto assumere la veste di parti civili.

10) In ordine alla richiesta risarcitoria inviata da Mark William Covell al Ministero dell'Interno, deve rilevarsi che detta richiesta, assai probabilmente formulata al semplice fine di interrompere il decorso della prescrizione, non comporta certamente alcuna preclusione all'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio, non risultando iniziato alcun procedimento civile in proposito.

11) Circa infine le eccezioni sollevate dal responsabile civile, va in primo luogo rilevato che non sussiste l'eccezione tardività delle costituzioni di parte civile avvenute nelle udienze successive a quella del 6/4/2005, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, "in tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, deve ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., vale a dire prima della apertura del dibattimento; pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per irregolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza, tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare, entro i limiti temporali sopra indicati, le formalità per la costituzione di parte civile, anche in caso di nullità della precedente costituzione, a suo tempo effettuata, innanzi al collegio irregolarmente costituito" (Cass. pen., Sez. V, 27/10/2000 - 06/12/2000, Rizzi, in CED Cass. N. 217741).

L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito la nullità della citazione del responsabile civile in considerazione dell'insufficiente indicazione delle parti civili istanti e dei loro difensori e dell'indeterminatezza dei danni di cui veniva chiesto il risarcimento sia per la mancata precisazione della loro natura sia per la mancata specificazione delle condotte delittuose ascritte agli imputati che li avrebbero determinati con riguardo ad ogni singola parte offesa.

Va preliminarmente osservato che la normativa vigente appare principalmente diretta a tutelare l'interesse a partecipare al processo del responsabile civile, che, se citato, può costituirsi in giudizio in qualsiasi stato e grado e che può anche intervenire volontariamente.

L'art. 83 c.p.p., sempre nella stessa ottica, prevede espressamente che l'eventuale omissione o erronea indicazione di qualche elemento essenziale della citazione ne determina la nullità soltanto "qualora il responsabile civile non sia stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio".

Se è vero dunque che nel decreto di citazione del responsabile civile non vengono specificamente indicate le generalità delle parti civili e i loro difensori è anche vero che i nomi di dette parti e dei difensori risultano riportati nell'istanza di citazione, richiamata nel decreto come sua "parte integrante".

Appare pertanto evidente che la mancata indicazione delle date e dei luoghi di nascita delle singole parti civili, già costituite, e l'assenza di una precisa specificazione dei loro difensori, non possano

certamente aver determinato alcun pregiudizio per il responsabile civile, che con minima diligenza, avrebbe potuto agevolmente ricavare tali dati dal semplice esame degli atti di costituzione delle parti civili istanti.

Per quanto attiene al secondo profilo di nullità eccepito dal responsabile civile deve ripetersi quanto già osservato, atteso che le condotte ascritte agli imputati, dai quali sarebbero derivati i danni lamentati dalle parti civili, risultavano ampiamente descritte nei singoli atti di costituzione di dette parti civili e avrebbero quindi potuto essere facilmente accertate dal responsabile civile qualora avesse avuto qualche dubbio in proposito.

È inoltre evidente che l'effettiva esistenza dei danni lamentati e delle condotte che li avrebbero determinati dovranno costituire comunque oggetto di prova nel corso del giudizio.

Circa infine l'eccezione formulata dal responsabile civile in ordine all'intervenuta estensione nei suoi confronti delle domande proposte dalle parti civili, va richiamato quanto affermato in proposito dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla normativa previgente, non modificata sul punto dal nuovo codice del 1988:

“La formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile, prevista dagli artt. 107 e 108 c.p.p., può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il medesimo responsabile civile, purché dichiararsi che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di parte civile” (Cass. pen., sez. V, 24/03/1981 - 01/06/1981, Nardiello, in CED Cass. n. 149166);

“La citazione del responsabile civile è autonoma rispetto alla costituzione di parte civile. Ne deriva che la irritualità della mancata citazione è sanata se essa sia effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, in quanto tale atto realizza gli stessi caratteri sostanziali della comparizione in udienza con la comparsa di costituzione, con cui può attivarsi l'intervento nel processo civile” (Cass. pen., sez. III, 22/06/1990 - 31/07/1990, Salucci, in CED Cass. n. 185035).

Deve dunque ritenersi del tutto rituale l'estensione delle domande formulate dalle parti civili nei confronti del responsabile civile, già presente in giudizio.

P. Q. M.

Esclude la costituzione di parte civile di Delussu Nicola, Clementoni Francesca, Curcio Anna e Morando Daniela, in proprio, nonché quella di Cederstrom Ingrid Thea Helena, Galante Stefania, Heglund Cecilia, Olsson Hedda Patarina, Svensson Jonas e Perrone Vito nei confronti degli imputati Fabbrocini e Gava;

respinge tutte le altre eccezioni formulate dagli imputati e dal responsabile civile in ordine alla costituzione delle parti civili, alla citazione del responsabile civile ed all'estensione nei suoi confronti delle domande formulate dalle parti civili.

Genova, 6 luglio 2005.

Il Presidente

